

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA DI ALGHERO, IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 PUBBLICATO IN G.U. N.90 DEL 04.04.2020 - CUI S80000880908202300002 - CIG B2693585DC

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni tecniche	5
1.3 Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 Durata.....	9
3.2 Revisione prezzi	9
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI IN ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
10. SOPRALLUOGO.....	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21	21
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	25
14.2 Documento di Gara Unico Europeo	28
14.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	28
14.4 Documentazione in caso di avvalimento.....	29
14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	29
15. OFFERTA TECNICA.....	30
16. OFFERTA ECONOMICA.....	41

17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
<i>17.1</i>	<i>17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....</i>	<i>42</i>
<i>17.2</i>	<i>17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica</i>	<i>43</i>
<i>17.3</i>	<i>17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....</i>	<i>47</i>
<i>17.4</i>	<i>17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi</i>	<i>47</i>
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	48
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	48
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	51
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	52
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	53
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	53
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 287 del 25/07/2024 il Direttore del Servizio Utenze dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU), ha stabilito di affidare il servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale in favore della popolazione studentesca universitaria presso la sede di Alghero, iscritta all'Università degli Studi di Sassari; il presente documento è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui D.M. Ambiente del 10/03/2020 pubblicato in G.U. n.90 del 04.04.2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo www.sardegncat.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art.1, commi 4 e 5 dell'Allegato II.3 del Codice Appalti.

Il luogo di esecuzione del servizio: Comune di Alghero (Prov.SS) - Codice NUTS ITG 25

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Direttore del Servizio Utenze dell'ERSU di Sassari – Dott. Mauro Deidda (Tel. 079 99400012 – m.deidda@ersussari.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **"Istruzioni di gara"**

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **"Istruzioni di gara"**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di Sardegnacat al numero 800 212036, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e informativa privacy;
- c) Capitolato Speciale d'appalto e allegati prestazionali (Menù Tipo Sedi decentrate, Foglio Grammaturre, Calendario di stagionalità);
- d) Relazione illustrativa Alghero;
- e) Modello 1 - Domanda di partecipazione;

- f) Documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- g) Modulo A – Dichiarazione maggiore percentuale prodotti biologici,
- h) Modulo B – Elenco prodotti biologici a km. 0 e Filiera corta;
- i) Schema di contratto;
- j) Istruzioni di gara per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- k) Patto di integrità predisposto coerentemente con le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.30/16 del 16/06/2015 finalizzati alla promozione di comportamenti improntati all'integrità nell'agire pubblico e nella società civile ed alla prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle altre forme di illegalità all'interno delle amministrazioni ed enti che costituiscono il "Sistema Regione".

In conformità all'art.88 del D.Lgs n. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale di ERSU Sassari all'indirizzo <https://www.ersusassari.it/it/documenti-e-dati/amministrazionetrasparente/10-bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-procedure-negoziate/Anno2024> e sul sito www.regione.sardegna.it

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica (**ossia entro il 02/09/2024**) attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti tramite le funzionalità "Messaggi", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna CAT, mediante la messaggistica della Piattaforma SardegnaCAT.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si ritiene necessario che il servizio debba essere eseguito direttamente dall'Impresa aggiudicataria, in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, a garanzia di un'esecuzione dell'appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara. Nella fase di controllo dell'esecuzione è necessario assicurare la qualità del servizio e riscontrare in capo all'aggiudicatario l'applicazione del CAM di cui al D.M. Ambiente n.90 del 04.04.2020.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Servizio di ristorazione presso la sede di Alghero (SS) - CIG				
n	Descrizione servizio	CPV	(P) Principale (S) Secondaria	Importo
A	Importo annuale appalto	55510000-8	P	€ 180.000,00
B	Importo triennale appalto			€ 540.000,00
C	Opzione proroga per 6 mesi			€ 90.000,00
D	Quinto d'obbligo			€ 108.000,00
E	Revisione prezzi			€ 10.800,00
F	Importo complessivo pagabile			€ 748.800,00
A) Importo totale soggetto a ribasso (€ 12,00/pasto x n. 15.000 pasti stimati/anno)				€ 180.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo (a base di gara)				€ 180.000,00

L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è fissato in euro 12,00 a pasto Iva esclusa e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4,80/ora Iva esclusa per ciascun pasto.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo "leader" nel settore di riferimento del presente appalto, indicato ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.lgs. 36 del 2023 è il CCNL dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (Codice CNEL H04T).

Il valore complessivo presunto annuale, posto a base di gara, è pari ad euro € 180.000,00 più IVA (4%) ed è determinato sulla base della media annua dei pasti consumati nel triennio 2021-2023, pari a 15.000 pasti/annui, moltiplicati per il costo del singolo pasto.

Tale intervento rientra nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, adottato con Determina del DG n.21 del 23.02.2023.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio.

Si dà atto che non essendoci rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, pertanto non sono presenti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza.

La presente procedura di gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

3.1 Durata

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni (escluse le eventuali opzioni) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs n.36/2023, con la precisazione che il servizio verrà erogato per complessivi 11 (undici) mesi all'anno, da Ottobre a Settembre dell'anno successivo, con esclusione del mese di Agosto.

3.2 Revisione prezzi

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto. A norma dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2003 a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la possibilità di procedere a revisione del prezzo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del servizio e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, lett.b) del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, con riguardo agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

L'ERSU, ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un periodo di ulteriori mesi 12 (dodici) ai medesimi prezzi patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto.

L'opzione del rinnovo non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che può decidere di non darvi corso e indire nuova procedura al termine del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36 del 2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'art.120, comma 2, lett.d) del D.Lgs n. 36/2023.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali (art.120, comma 5 e 6 del D.Lgs n. 36/2023).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI IN ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett.e) del D.Lgs n.36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante la compilazione del modello DGUE.

ALTRI REQUISITI

b) **Avere la capacità di offrire il servizio di ristorazione collettiva con almeno 35 posti a sedere dedicati all'utenza che fruisce del servizio per conto dell'ERSU.**

c) Poiché la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto sarà interamente espletata mediante la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale SardegnaCAT secondo le nuove funzionalità decorrenti dal 1° gennaio 2024, è inoltre condizione necessaria per poter presentare la propria offerta, **l'iscrizione alla predetta Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna "SardegnaCAT", nella categoria "AG26 RISTORAZIONE E CATERING", alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte**, pena l'inammissibilità alla procedura.

Per l'iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al seguente: <https://www.sardegncat.it> e seguire le istruzioni ivi riportate. Si rappresenta che, ai fini dell'iscrizione, l'operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito internet www.sardegncat.it. Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico operative di uso della piattaforma SardegnaCAT, si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all'indirizzo <https://www.sardegncat.it>.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) almeno pari a € 270.000,00 Iva Esclusa.

Tale requisito risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto; **è richiesto nello specifico un importo di fatturato globale minimo annuo di € 90.000,00** nel triennio di riferimento 2021 – 2023, pari al 50% dell'importo annuo pagabile stimato, perché la Stazione Appaltante ritiene che tale importo sia idoneo ad assicurare che gli operatori economici possiedano le risorse economiche necessarie per garantire l'esecuzione dell'appalto con un adeguato

standard di affidabilità e solidità economica, ritenuti indispensabili per far fronte agli impegni contrattuali.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante la compilazione del modello DGUE.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo

di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall'Impresa aggiudicataria le prestazioni di seguito elencate: a) Attività di preparazione e distribuzione

dei pasti.

Tale scelta è motivata dalla rilevanza che assumono, rispetto al complesso dell'attività oggetto di appalto, le prestazioni in parola, che costituiscono il nucleo centrale della prestazione erogata all'utenza destinataria del servizio e dalla conseguente necessità rilevata che le stesse siano eseguite direttamente dall'Impresa aggiudicataria, in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e idoneità tecnico-professionale, di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, quali indicatori atti a fornire all'ERSU la garanzia in ordine ad una esecuzione dell'appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo.

In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'ERSU a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 117, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'ERSU a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n.136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della StazioneAppaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

9. **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 14.776,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Conto Corrente di Tesoreria Banco di Sardegna: IT07H0101517201000070692938.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione dell'aggaranzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia e le modalità per la verifica della stessa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+610+del+19+dicembre+2023+-+autofinanziamento+2024.pdf/fe0d5f25-9f41-290e-9135-f97866b00368?t=1705486491177>

	CIG	Importo contributo ANAC
Servizio di ristorazione presso la sede di Alghero	CIG B2693585DC	€ 77,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **17:59** del giorno **12.09.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCAT.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il mancato ricevimento di tutta o di una parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla

procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 0. e nelle Istruzioni di gara unite alla presente.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente files con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle Istruzioni di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma SardegnaCAT.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma SardegnaCAT consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine 7 (sette) giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - Domanda di partecipazione (in bollo)
- 2) DGUE;
- 3) Eventuale procura
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 8) Documentazione attestante l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo.

I documenti della Busta A – Busta di qualifica ed il documento di riepilogo generato dal sistema SardegnaCAT devono essere sottoscritti digitalmente (ai sensi del D.Lgs 82/05) dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'operatore economico concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al successivo punto 14.1. - Domanda di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo** secondo il Modello 1 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del

provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. Ambiente del 10/03/2020 pubblicato in G.U. n.90 del 04.04.2020;
 - di impegnarsi a sottoscrivere – prima della stipula del contratto - la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall' stazione appaltante reperibile a sul sito istituzionale dell'E.R.S.U. al seguente link: <https://www.ersusassari.it/images/trasparenza/Nuovo%20Codice%20di%20Comportamento.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di accettare il Patto di integrità accessibile al seguente link: <https://www.ersusassari.it/it/documenti-e-dati/amministrazionetrasparente/10-bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-procedure-negoziare/anno-2024-2/procedura-aperta-servizio-di-ristorazione-collettiva-ad-alghero/documentazione-di-gara-1>
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di.....;
 - **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**

l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura: in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento

della suddetta imposta del valore di € 16,00 per ogni foglio (4 pagine) viene effettuato o tramite modello "F24" bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

Il Codice Ente/Ufficio da indicare è: TWN.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio (4 pagine) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo presente sulla piattaforma di SardegnaCAT.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la

ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento;

il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità nelle Istruzioni di gara a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 "Domanda di partecipazione" e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica del servizio offerto**

È richiesta la predisposizione di una relazione tecnico-organizzativa dettagliata ed esauriente, composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione, de redigere secondo le seguenti indicazioni:

- consistenza massima non superiore a 40 pagine A4 (20 facciate fronte retro), unite e progressivamente numerate (la copertina esterna della Relazione Tecnica e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto);
- carattere Arial, dimensione 12 e spaziatura singola.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Nel caso in cui la Relazione Tecnica contenga un numero di pagine superiore a quanto consentito, la Commissione di aggiudicazione non procederà all'esame e alla valutazione delle pagine eccedenti. Nel predetto limite non sono inclusi gli eventuali allegati che il concorrente intende presentare a corredo dell'Offerta Tecnica.

- b) **Modulo A – “Dichiarazione maggiore percentuale prodotti biologici”**, firmato secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 “Domanda di partecipazione”;
- c) **Modulo B – “Elenco prodotti biologici a km. 0 e filiera corta”**, firmato secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 “Domanda di partecipazione”;
- d) **Allegati alla Relazione Tecnica**

Alla Relazione tecnica potranno essere allegati dei documenti (schemi, prospetti, elenchi o qualsiasi altro documento utile per la valutazione di ciascun criterio/sub criterio di valutazione: gli allegati dovranno riportare le caratteristiche indicate nelle Istruzioni di garae non superare i 10 Mb per ogni allegato (Punto 5, lett.d delle Istruzioni di gara).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico può allegare, se ritiene, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Relazione Tecnica deve illustrare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

Tabella 1 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA			
ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA			Fattore ponderale
A	Organizzazione del servizio e del personale	P _a	30
B	Comunicazione - informazione ed educazione alimentare	P _c	5
C	Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari	P _b	6
D	Caratteristiche e comfort del servizio	P _d	15
E	Criteri Premianti – CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari	P _e	24
TOTALE (Punteggio massimo Offerta Tecnica)			80

La Commissione giudicatrice, con riguardo all'Offerta Tecnica applicherà i criteri di valutazione e i relativi fattori ponderali (pesi), con i relativi sub criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

Tabella 2 – Offerta Tecnica		
A - Organizzazione del servizio e del personale		Punti 25
Elementi di valutazione	Criterio di valutazione	Sub Pesi
A.1 Organizzazione del servizio	L'Operatore economico concorrente, nella relazione tecnica, dovrà illustrare una proposta che descriva l'organizzazione del servizio, in relazione alla capacità di gestire tutti gli aspetti quotidiani che critici. È richiesto uno schema tipo di una giornata di servizio, con indicazione (<i>i successivi esempi sono da intendersi indicativi ma NON esaustivi</i>) della fase di approvvigionamento, conservazione dei prodotti alimentari, allestimento sala, preparazione e somministrazione dei pasti, del numero di risorse impiegate, tempi di ciascuna fase e obiettivi. Verrà valutata la qualità del servizio descritto nella relazione tecnica, intesa quale capacità di pianificare, organizzare e gestire le varie fasi del lavoro e la qualità descrittiva di ogni singola fase, obiettivi, tempistica e la descrizione di eventuali criticità.	15

A.2	<p>Personale assegnato al servizio di ristorazione (Organigramma)</p>	<p>L'Operatore economico concorrente, nella relazione tecnica, dovrà presentare, in coerenza con quanto descritto al Criterio A1 sopra indicato, una proposta organizzativa che descriva il personale che si intende riservare stabilmente (ma non esclusivamente) per lo svolgimento del servizio, le qualifiche e il numero delle unità impiegate, le mansioni, i turni di lavoro nonché il Piano di lavoro dell'intera struttura e lo schema operativo/gestionale.</p> <p>Sarà considerata migliore la proposta che dichiari un'organizzazione strutturata in modo efficiente (rispetto ai ruoli e alle mansioni) e che definisca in particolare l'organizzazione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cucina e di sala; - del personale ausiliario; - del personale addetto al coordinamento e al controllo di qualità; - dell'eventuale personale specialistico (esempio: nutrizionista, dietologo); - eventuale altro personale direttivo. 	5
A.3	<p>Formazione del personale addetto al servizio</p>	<p>Il concorrente dovrà presentare un Piano formativo con indicazione della periodicità, dei temi trattati e della valutazione di efficienza formativa, che garantisca l'attività di formazione nell'ambito del sistema di gestione ambientale di cui ai CAM sul tema della "Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari". Verrà valutato il Piano di formazione per il personale dipendente impiegato nella realizzazione del servizio, con indicazione di: ore di formazione/aggiornamento, le tematiche trattate e il profilo dei docenti dei vari argomenti/moduli e le metodologie didattiche adottate (mirate a garantire la massima partecipazione dei lavoratori) e la modalità di valutazione degli apprendimenti.</p>	3

A.4	Piano di gestione di imprevisti ed emergenze	L'Operatore economico concorrente, nella relazione tecnica, dovrà descrivere le soluzioni da attuare in situazioni di emergenza (esempi: mancanza di energia elettrica, mancanza di acqua potabile, guasto macchinari, interruzione approvvigionamento derrate, etc.). Di tale proposta verrà valutata la tipologia dell'emergenza e la relativa modalità di intervento per la sua gestione di ciascuna emergenza presentata, la tempestività dell'intervento, il monitoraggio e controllo degli esiti e la modalità di reportistica alla committenza.	2
-----	--	--	---

B - Comunicazione - informazione ed educazione alimentare			Punti 7
B.1	Modalità e tempi di interazione con la committenza	<p>L'operatore economico concorrente dovrà indicare una proposta (cronoprogramma) in cui dovranno essere indicati i tempi e le modalità di interazione con la S.A. Comunicazione al DEC</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempi di comunicazione del menù settimanale; - menù speciali; - tempistica e contenuti dei report sulla qualità del servizio; <p>Verrà valutata la tempistica e la tipologia di reportistica fornita alla stazione appaltante.</p>	3

B.2	<p>Informazione agli utenti relativamente ai principi di una corretta alimentazione, nonché alla provenienza territoriale degli alimenti e del rispetto dell'ambiente</p>	<p>L'operatore economico concorrente dovrà illustrare (così come da CAM) un progetto di educazione alimentare, salute e ambiente. Della proposta progettuale verrà valutata la finalità e la modalità comunicativa dei seguenti argomenti:</p> <p>EDUCAZIONE ALIMENTARE</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attenzione al corretto uso e consumo degli alimenti, alla stagionalità dei prodotti e alle modalità di conservazione delle pietanze; <p>SALUTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità e la modalità di informare gli utenti sui metodi di cottura e la conservazione degli alimenti; - Progetto Family Bag: verrà valutata la qualità della proposta (chiarezza), l'efficacia comunicativa ed informativa del servizio di Family Bag e la modalità comunicativa di educazione alimentare per la conservazione e consumazione dei cibi. <p>AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione dei prodotti tipici locali (Alimenti biologici, km.0 e filiera corta); - l'attenzione alla riduzione agli scarti e degli sprechi alimentari, modalità di conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, riduzione degli scarti. 	4
-----	---	--	---

C - Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari		Punti 9	
Elementi di valutazione	Criterio di valutazione	Sub Pesi	
C.1	<p>Proposte di destinazione del cibo non servito</p>	<p>Il concorrente dovrà presentare una proposta di destinazione del cibo non servito (così come da CAM) che potrà essere donato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale mentre le eccedenze di cibo servito potranno essere destinate all'alimentazione degli animali, ovvero canili o gattili oppure destinate a recupero in sistemi di compostaggio locali.</p> <p>Verrà valutata positivamente la proposta dell'operatore economico che si impegna a recuperare il cibo non servito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Il presente criterio verrà valutato solo se l'offerta verrà corredata da apposita/e convenzione/i sottoscritte entro il termine discadenza delle offerte).</p> <p>Nel caso in cui non venisse allegata alcuna convenzione, verrà assegnato un punteggio pari a 0.</p>	3
C.2	<p>Proposta del servizio di Family Bag (Per l'asporto di cibo somministrato e non consumato da parte dell'utente)</p>	<p>Il concorrente dovrà presentare un progetto per il servizio Family Bag (per l'asporto di cibo somministrato e non consumato da parte dell'utente): verrà valutata la modalità di raccolta e confezionamento del cibo non consumato, le caratteristiche e la capacità dei contenitori e il processo di consegna del Family Bag, da realizzarsi nel totale rispetto della normativa HACCP.</p>	3
C.3	<p>Prevenzione e gestione dei rifiuti (v. Sub C, lett.a), punto 5 dei CAM)</p>	<p>Considerato che la raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate coerentemente con le modalità individuate dall'Amministrazione comunale competente.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità di raccolta dei rifiuti conformi alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e smaltimento e conferiti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Della proposta presentata, verrà valutata la modalità di effettuazione della raccolta differenziata ed il Piano di smaltimento dei rifiuti che</p>	3

		garantiscano il massimo livello di igiene ed ordine per tutte le fasi in cui si articola il servizio di ristorazione ed il rispetto delle prescrizioni comunali della città di riferimento (delsingolo lotto relativo alla propria offerta).	
--	--	--	--

D - Caratteristiche e comfort del servizio		Punti 15
Elementi di valutazione	Criterio di valutazione	Sub Pesi
D	<p>Caratteristiche e comfort della sala ristorazione</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere, nella relazione tecnica, gli ambienti dedicati al servizio: oltre alla sala di ristorazione dovranno essere descritti anche gli altri ambienti (servizi igienici, etc), la presenza di eventuali barriere architettoniche, la tipologia degli arredi, il numero complessivo dei posti disponibili e, nello specifico, il numero di posti stimato per il servizio di ristorazione universitaria. È facoltà dell'Operatore Economico concorrente di allegare apposita documentazione grafica e/o fotografica al fine di illustrare nel dettaglio gli ambienti e i servizi accessori disponibili presso la propria struttura.</p> <p>Verranno valutati positivamente gli interventi adottati mirati alla diminuzione degli impatti ambientali della logistica e la presenza dei seguenti servizi accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio al tavolo in sostituzione del self; - Servizio WIFI gratuito; - Impianto di condizionamento; - misure adottate per favorire l'accesso per i diversamente abili; - n. servizi igienici a disposizione della clientela universitaria; - condizioni di basso riverbero acustico; - sistema illuminante a basso impatto ambientale (esempio: illuminazione LED con minore consumo energetico); - comfort ambientale (rapporto spazio ambiente/spazio uomo); - disponibilità di uno spazio aperto coperto per il servizio di ristorazione; - presenza di parcheggio auto e/o bici 	15

E – CRITERI PREMIANTI (tali criteri sono conformi ai “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, di cui al Decreto 10/03/2020 pubblicato in G.U. n.90 del 04/04/2020.		PUNTI 24
Elementi di valutazione		Sub Pesi
E.1	<p>Varietà e modularità dei menù</p>	<p>L’operatore economico concorrente, nella relazione tecnica, dovrà illustrare la programmazione trimestrale(stagionale) dei prodotti alimentari con dei menù a base bisettimanale, composto da un primo e secondo piatto, contorno e frutta e, quando previsti, da piatti unici costituiti da uno o più degli ingredienti principali in modo tale che vengano comunque rispettate le sopra indicate categorie degli alimenti con i requisiti di cui ai CAM, Sezione D, Lett..B), punto 1.</p> <p>Verrà valutata la programmazione dei menù che tenga conto della periodicità stagionale, della varietà (numero dei menù), dell’appetibilità (alternanza pietanze) e della modularità in funzione di prevenire sprechi alimentari.</p> <p>Saranno considerate migliori le proposte che TENGANO CONTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della stagionalità e varietà dei prodotti; – numero dei menù bisettimanali proposti; – della varietà delle pietanze, con particolare riferimento alla composizione e combinazione giornaliera dei primi, dei secondi e dei contorni, con specifiche indicazioni della periodicità dei moduli proposti; – delle proprietà nutrizionali degli alimenti e dei L.A.R.N. (Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana) per fascia di età prevalente alla quale il servizio è rivolto; - l’indicazione del contenuto calorico di ogni pasto (menù) <p>E CHE PRIVILEGINO</p> <ul style="list-style-type: none"> - un’ampia articolazione dei menù e la predisposizione di menù speciali in occasione

8

		<p>delle festività nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dieta mediterranea. <p>La proposta di menù dovrà prevedere anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menù con pietanze adatte a soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari; - menù con pietanze che tengano conto delle prescrizioni alimentari dovute a credi religiosi e scelte etiche 	
E.2	Incremento della percentuale in peso dei prodotti biologici	<p><i>Maggior quota percentuale (in peso) degli alimenti conle caratteristiche previste nei CAM di riferimento approvati con Decreto del 10.03.2020.</i></p> <p>La percentuale offerta è unica e viene sommata a tutte le singole percentuali minime previste sui singoli prodotti previsti dal CAM ove applicabile (quindi <u>non</u> sui prodotti già al 100% quali uova, yogurt e prodotti esotici). L'operatore economico concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente l'impegno a soddisfare l'ulteriore percentuale di prodotti biologici che è da intendersi unica per tutte le tipologie di prodotti.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere resa <u>esclusivamente</u> (pena l'assegnazione del punteggio pari a 0 (zero)) mediante la compilazione del Modulo A "Dichiarazione maggiore percentuale prodotti biologici" che dovrà essere sottoscritto nelle modalità previste al punto 14.1 "Domanda di partecipazione".</p>	8

E.3	Prodotti biologici Chilometro zero e filiera corta	<p><i>Si veda quanto disposto dai CAM (Sezione D, Lett. C, punto 2.</i></p> <p>In osservanza della percentuale in peso dei prodotti alimentari biologici offerti (in riferimento alle percentuali in peso indicate nei CAM o l'eventuale maggiorazione della suddetta percentuale in peso di cui al modulo A (v. criterio E.2), l'operatore economico concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente l'impegno a soddisfare una quota parte dei suddetti PRODOTTI BIOLOGICI da Km.0 e Filiera corta, in proporzione alla quantità (peso), varietà e rappresentatività del prodotto.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere resa <u>esclusivamente</u> (pena l'assegnazione del punteggio pari a 0 (zero)) mediante la compilazione del Modulo B che dovrà essere sottoscritto nelle modalità previste al punto 14.1 "Domanda di partecipazione".</p>	8
-----	--	--	---

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SardegnaCAT con la modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 – Domanda di partecipazione.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **La percentuale di ribasso sull'importo a base di gara € (12,00 a pasto)**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, dando atto che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera per singolo pasto.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui si vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali; le ulteriori cifre decimali non saranno considerate.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che NON siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare di gara. È nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale. L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett.a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MASSIMI	SUBCRITERI	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			A.1	Organizzazione del servizio	15

A	Organizzazione del personale	25	A.2	Personale assegnato al servizio di ristorazione (Organigramma)	5
			A.3	Formazione del personale addetto al servizio	3		
			A.4	Piano di gestione di imprevisti ed emergenze	2		
B	Comunicazione - informazione ed educazione alimentare	7	B.1	Modalità e tempi di interazione con la committenza	3		
			B.2	Modalità e tempi di informazione agli utenti relativamente ai principi di una corretta alimentazione, nonché alla provenienza territoriale degli alimenti e del rispetto dell'ambiente	4		
C	Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari	9	C.1	Proposte di destinazione del cibo non servito	3		
			C.2	Proposta del servizio di Family Bag	3		
			C.3	Prevenzione e gestione dei rifiuti	3		
D	Caratteristiche e comfort del servizio	15	D	Caratteristiche e comfort della salaristorazione	15		
E	Criteri Premianti	24	E1	Varietà e modularità dei menù	8		
			E.2	Incremento della percentuale in peso dei prodotti biologici		8	
			E.3	Prodotti biologici Km.0 e Filiera Corta		8	
TOTALE					64	16	...

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

I coefficienti saranno determinati come di seguito indicato:

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DA VALUTARE SIANO INFERIORI A 3 (TRE)

I coefficienti relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla precedente Tabella 2 di natura qualitativa (ovvero contrassegnati dalla lettera "D") sono determinati come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con un valore tra 0 e 1, sulla base della seguente scala di valutazione:

Valori	Livelli di giudizio	Coefficiente di valutazione
<ul style="list-style-type: none"> - Pertinenza, chiarezza, esaustività - Livelli di dettaglio - Funzionalità e coerenza con quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Capacità progettuale e revisionale 	Ottimo	0,81 – 1,00
	Buono	0,61 – 0,80
	Discreto	0,41 – 0,60
	Sufficiente	0,21 – 0,40
	Non sufficiente	0,01 – 0,20
	Assente	0,00

La Commissione Giudicatrice dovrà tener conto dei criteri motivazionali per la valutazione dei predetti criteri (e sub-criteri) al fine di attribuire il punteggio all'offerta, valorizzando i requisiti più idonei per ciascun elemento di valutazione e soddisfacendo le esigenze della Stazione Appaltante, specificatamente per il servizio di ristorazione e distribuzione pasti, sia dal punto di vista dell'organizzazione che della realizzazione dei vari servizi richiesti e del minore impatto ambientale.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito discrezionalmente il coefficiente a ciascun concorrente, viene trasformata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, rapportando il valore di 1 alla media più elevata e proporzionando a tale media massima tutte le altre medie provvisorie prima calcolate.

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DA VALUTARE SIANO PARI O SUPERIORI A 3 (TRE)

I coefficienti saranno determinati come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie": una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate.

Per l'applicazione del metodo del "confronto a coppie": la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei

due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

La Commissione, una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio/sub-criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo la seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ci} \times P_c + C_{di} \times P_d + C_{ei} \times P_e$ dove:

P_i è il punteggio discrezionale attribuito al concorrente i esimo;

C_{ai} , C_{bi} , C_{ci} , C_{di} , e C_{ei} , sono coefficienti criterio di valutazione compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile,
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

P_a , P_b , P_c , P_d e P_e sono i fattori ponderali dei criteri e sub-criteri di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. indicati nella "Tabella 1 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA".

Poiché i criteri di valutazione "A", "B", "C", "E" di cui alla detta "Tabella 2 - Offerta Tecnica", sono suddivisi in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, il "valore" dell'offerta è rappresentato dalla quota percentuale offerta con le caratteristiche premianti indicate

CRITERI PREMIANTI			
<p><i>CAM Decreto 10 Marzo 2020 – “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” - Punto D: Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme.</i></p>			
E.2	Incremento della percentuale in peso dei prodotti biologici	<p>La percentuale offerta è unica e viene sommata a tutte le singole percentuali minime previste sui singoli prodotti previsti dal CAM ove applicabile (quindi non sui prodotti già al 100% quali uova, yogurt e prodotti esotici).</p> <p>Incremento < 1 % = 0 punti</p> <p>1 % <= incremento < 3 % = 1 punti</p> <p>3 % <= incremento < 6 % = 2 punti</p> <p>6 % <= incremento < 9 % = 3 punti</p> <p>9 % <= incremento < 12 % = 4 punti</p> <p>12 % <= incremento < 15 % = 5 punti</p> <p>15 % <= incremento < 18 % = 6 punti</p> <p>18 % <= incremento < 21 % = 7 punti</p> <p>Incremento >= 21% = 8 punti</p> <p>La migliororia dell’offerta è rappresentata dalla maggiore quota percentuale di tutti i prodotti biologici offerti</p> <p><i>Si veda quanto disposto dai CAM (Sezione D, Sub C, punto 2)</i></p>	8
E.3	Prodotti biologici da Km.0 e Filiera corta	<p>Si veda quanto disposto dai CAM (Sezione D, Sub C, punto 2b).</p> <p>L’operatore economico concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante contenente l’impegno a soddisfare quella quota parte di PRODOTTI BIOLOGICI con prodotti a Km.0 e provenienti da filiera corta in proporzione alle quantità dei prodotti biologici offerti.</p> <p>Quota parte < 10 % = 0 punti</p> <p>10 % <= Quota parte < 20 % = 1 punti</p>	8

	<p>20 % <= Quota parte < 30 % = 2 punti 30 % <= Quota parte < 40 % = 3 punti 40 % <= Quota parte < 50 % = 4 punti 50 % <= Quota parte < 60 % = 5 punti 60 % <= Quota parte < 70 % = 6 punti 70 % <= Quota parte < 80 % = 7 punti Quota parte >= 80 % = 8 punti.</p> <p>La migliorìa dell'offerta è rappresentata dalla quota percentuale dei prodotti biologici offerti che siano anche provenienti da Km.0 e filiera corta</p>	
--	--	--

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale massimo

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore, di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1].*

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{j=1}^n C_{xj} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n - 3$ (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **17/09/2024**, alle ore **10:00** presso la sede ERSU di Sassari situata in Via Michele Coppino n.18 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la

partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La Piattaforma SardegnaCAT consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara allo scopo costituito, composto dal RUP in qualità di Presidente e da due funzionari dell'ERSU in qualità di testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SardegnaCAT ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma SardegnaCAT consente la prosecuzione della

procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 del Disciplinare di gara e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Della sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria di ciascun lotto. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino contemporaneamente un ribasso sull'importo a base di gara superiore al 20 % e un punteggio assegnato all'offerta tecnica superiore all'80 % del punteggio massimo in quanto si ritiene che il superamento di tale soglia della percentuale di ribasso, unitamente ad una eccellente offerta tecnica, non sia in grado di assicurare da parte del soggetto aggiudicatario il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nelle modalità prefissate e con la qualità offerta, con conseguenti danni all'interesse pubblico alla migliore e

più celere esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione a prezzi eccessivamente bassi porta come conseguenza che l'impresa esecutrice dell'appalto, essendo costretta a contenere i costi, potrebbe sacrificare la qualità del servizio.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal

presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario **di ciascun lotto** deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario **di ciascun lotto** ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, Sezione di Amministrazione Trasparente – Atti generali – consultabile al seguente link:

<https://www.ersusassari.it/images/trasparenza/Nuovo%20Codice%20di%20Comportamento.pdf>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:

- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Direttore Generale delegato dal Presidente tel. 079/9940020 mail: segreteria.direzione@ersusassari.it – PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it;
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/16 è la ditta Karanoa S.r.l e il referente è l'avv. Giacomo Crovetto PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it mail: rpd@ersusassari.it
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Il Direttore del Servizio Utenze
Dott. Mauro Deidda
(firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/05)